



Il Consiglio dell'Ordine Professionale Regionale della Calabria

- Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241;
- Vista la L. 23 marzo 1993, n. 84;
- Visto il Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;
- Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169;
- Visto il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge n. 138/2011;
- Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento;
- Visto il proprio vigente Codice Deontologico;
- Visto il vigente Regolamento CNOAS per la concessione del patrocinio;
- Vista la Delibera del Consiglio nazionale del 20/05/2023 n. 89/23 con cui è approvato il marchio;

ADOPTA

il seguente Regolamento per l'uso del marchio dell'Ordine Assistenti Sociali assunto dal Consiglio Nazionale

ART. 1

IL MARCHIO DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1.1. La versione del marchio dell'Ordine degli Assistenti Sociali e del Consiglio Nazionale utilizzabile è esclusivamente quella costituita: dal simbolo astratto, riconducibile alla forma 'cerchiata' di un fiore o di un albero e caratterizzata da tre linee che si sviluppano parallelamente, attorno a tre piccoli cerchi, dal logotipo "Ordine degli Assistenti Sociali" e dal payoff "Consiglio Regionale Calabria"

1.2. Il marchio non è modificabile e le sue parti non possono essere separate e/o ricomposte e/oridimensionate.

1.3. Il marchio non può essere usato in maniera parziale.

1.4. Ogni altra modifica non è ammessa e l'utilizzo deve rispettare rigorosamente le prescrizioni del manuale d'uso allegato al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante (allegato 1).

ART. 2 DIRITTO DI UTILIZZO

2.1. Il Consiglio Regionale della Calabria ha facoltà di concedere l'utilizzo del marchio adottato in conformità a quanto previsto dal Regolamento del CNOAS e dal presente Regolamento e provvede alle verifiche del rispetto di quanto ivi previsto.

Il Consiglio Regionale dispone il ritiro dell'autorizzazione all'uso del marchio in caso di utilizzo improprio o, comunque, difforme dalle disposizioni contenute nel Regolamento CNOAS e/o nel presente Regolamento.



2.2 I soggetti richiedenti l'uso del marchio devono sottoscrivere – contestualmente alla richiesta – l'accettazione del presente Regolamento, compilando l'apposito modulo reperibile sul sito web del Consiglio Regionale (allegato 2).

2.3 A fronte dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Regionale, il marchio originale viene inviato via PEC in formato digitale all'indirizzo segnalato, affinché venga utilizzato per la singola iniziativa per cui è richiesta.

2.4 Il marchio non può formare oggetto, da parte del soggetto richiedente, di cessione, donazione, trasferimento o dazione a terzi a qualsiasi titolo.

2.5 Il diritto di uso del marchio cessa e l'autorizzazione è revocata di diritto in caso di utilizzo improprio o mancato rispetto del presente regolamento.

ART. 3 MODALITÀ DI UTILIZZO

3.1. Il marchio può essere apposto, a titolo esemplificativo, su carta intestata, biglietti da visita, buste, messaggi di posta elettronica, sul timbro istituzionale, sul sito istituzionale, su locandine, pubblicazioni e materiale promozionale della Professione o delle attività dell'Ordine, secondo le modalità indicate nel manuale d'uso (allegato 1).

3.2. È espressamente vietato l'utilizzo da parte di soggetti terzi del marchio del Consiglio Regionale per finalità direttamente o indirettamente volte alla pubblicizzazione, commercializzazione e sponsorizzazione di eventi formativi accreditati e non accreditati per la formazione continua degli assistenti sociali, gratuiti o a pagamento, salvo nei casi in cui lo stesso Consiglio Regionale dell'Ordine, non abbia preventivamente concesso il patrocinio all'evento, secondo il relativo Regolamento.

3.3. È espressamente vietato l'utilizzo del marchio da parte dei soggetti a qualunque titolo convenzionati con il Consiglio Regionale, senza previa espressa autorizzazione o, con modalità difformi rispetto a quanto eventualmente allo scopo previsto dai vigenti protocolli e/convenzioni.

3.4. È sempre vietato l'utilizzo del marchio per fini commerciali se non autorizzato con apposita delibera del Consiglio Regionale.

ART. 4 RESPONSABILITÀ E UTILIZZO IMPROPRIO

4.1. L'utilizzo improprio del marchio o la mancata osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento e dai suoi allegati comportano l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore, senza che possa derivarne responsabilità alcuna per il Consiglio Regionale, e da facoltà allo stesso Consiglio Regionale, per il tramite del proprio referente nominato: Consigliere Tesoriere dott. Francesco Terranova, oltre che di procedere alla revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio, di agire in giudizio per la tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti e di esaminare il comportamento dell'utilizzatore anche sotto il profilo disciplinare.

ART. 5 NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

5.1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno della sua pubblicazione sul sito web



Ordine degli
Assistenti
Sociali

Consiglio
Regionale
Calabria

istituzionale.

5.2. Il Consiglio Regionale vigilerà costantemente sull'utilizzo del marchio.

ALLEGATO 1

Modulo di richiesta marchio e accettazione Regolamento CROAS Calabria.

